



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Il Garante

Parere n. 2 del 27 febbraio 2017

Oggetto: Parere Garante - Richiesta di riesame - Inammissibilità.

Il Garante,

letta l'istanza con la quale il prof. ... Omissis ... ha presentato in data 7 febbraio 2017 osservazioni in merito ad alcuni punti della motivazione del Parere del Garante n. 7 del 22 giugno 2015, osserva quanto segue.

Il Parere pronunciato dal Garante è configurabile quale mera valutazione *pro veritate* espressa da un soggetto terzo in posizione di autonomia e totale indipendenza istituzionale e giuridica nei confronti di tutte le parti, compreso l'Ateneo. Tale pronuncia, dunque, non appare inquadrabile come provvedimento amministrativo né può incidere autoritativamente sulla posizione giuridica dei soggetti coinvolti.

La normativa di Ateneo, che ne ha disciplinato la fisionomia giuridica e le modalità di "funzionamento", non prevede alcun tipo di impugnazione o revisione per il riesame della stessa fattispecie nei confronti di un parere espresso dal Garante, dato che, appunto, di mero *parere* si tratta.

Per le considerazioni di cui sopra l'istanza di riesame proposta appare già inammissibile per il tipo di istituto in questione.

Comunque, nel senso della inammissibilità, rimane dirimente anche la osservazione che nell'ordinamento giuridico italiano un tipo di riesame come quello domandato dal ricorrente non è certamente ammissibile a distanza di ben diciannove mesi dalla pronuncia per alcun tipo di provvedimento.

Pertanto la istanza di "revisione" del Parere n. 7 del 22 giugno 2015 proposta dal Prof. .. Omissis ... è da ritenere inammissibile, non la si esamina nel merito e se ne dispone l'archiviazione.

Firenze, 27 febbraio 2017

Il Garante dei diritti

Dott. Giampaolo Muntoni

Ufficio Garante dei Diritti

Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze
telefono +39 055 2757257 | e-mail: garante.diritti@unifi.it